

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 88/2017

Seduta del 28.06.2017

OGGETTO LEGGE REGIONALE N.4/2015 "MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DI AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI". DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE RICHIESTE DI VARIANTE VERDE PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI

L'anno 2017 addì 28 del mese di giugno alle ore 18.50 nella Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1. SCHIAVO Michele	Sindaco	P
2. GASTALDON Mirco	Vice Sindaco	P
3. GIACOMINI Denis	Assessore	P
4. NANIA Enrico	Assessore	P
5. VENTURATO Paola	Assessore	P
6. PARIZZI Augusta Maria Grazia	Assessore	P

e pertanto complessivamente presenti n. 6 componenti della Giunta

Presiede il Sindaco SCHIAVO Michele.

Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale.

La seduta è legale.

<p>N. 739 registro atti pubblicati</p>	<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134 D. Lgs. 267/2000)</p>
<p>REFERTO DI PUBBLICAZIONE (ART. 124 d. Lgs. 267/2000)</p> <p>Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 5 LUG 2017</p> <p>Addì 5 LUG 2017</p> <p>IL FUNZIONARIO INCARICATO <i>[Signature]</i></p>	<p>Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, il</p> <p>Addì</p> <p>IL FUNZIONARIO INCARICATO</p>
<p>Si certifica che la presente deliberazione è stata comunicata al capigruppo il</p> <p>Addì 5 LUG 2017</p> <p>IL FUNZIONARIO INCARICATO</p>	<p>5 LUG 2017</p> 

OGGETTO: Legge Regionale n.4/2015 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali”.
Determinazioni in merito alle richieste di Variante Verde per la riclassificazione di aree edificabili.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 09.03.2009 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dell'Area Metropolitana – PATI AM - tra i comuni aderenti alla Comunità Metropolitana di Padova, successivamente approvato nella Conferenza di Servizi del 18/07/2011 e ratificato ai sensi dell'art. 15 comma 7 della L.R. 11/2004 con delibera di Giunta Provinciale n.50 del 22/02/2012;
- in data 10/05/2011 è stato approvato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere nella conferenza di servizi svoltasi presso la Provincia di Padova, ratificato dalla Provincia di Padova con deliberazione di Giunta n.194 del 29/09/2011;
- rispettivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 5/11/2012, n 13 del 3/3/2014, n.30 del 8/4/2014 e n. 115 del 26/10/2016 sono state approvate la prima, seconda, terza e quarta variante al Piano degli Interventi;

Atteso che:

- la Legge Regionale del 16.03.2015 n. 4 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali”, all'art. 7 ha dettato disposizioni per la riclassificazione di aree edificabili;
- la stessa prevede che i Comuni, entro 180 gg. dall'entrata in vigore della legge regionale suddetta e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblichino nell'albo pretorio, anche con modalità on-line, un avviso con il quale invitano gli aventi titolo, che abbiano interesse, a presentare entro i successivi sessanta giorni la richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili;
- la suddetta legge prevede inoltre che i Comuni, entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, valutino sulla base del principio del contenimento del consumo di suolo, e se ritenute coerenti con lo stesso, le accolgano mediante approvazione di apposita variante al Piano degli Interventi secondo la procedura dell'art. 18 commi da 2 a 6 della L.R. n. 11/2004 e succ. mod.;

Considerato che sulla scorta di tali disposizioni normative è stato approvato, con DT del Responsabile SST n.5/2017 l'avviso pubblico finalizzato all'acquisizione della manifestazione di interesse da parte dei soggetti aventi titolo interessati alla retrocessione di aree di proprietà da edificabili a non edificabili;

Preso atto che l'avviso fissava nel termine perentori di 60 giorni dalla sua pubblicazione, la data entro il quale presentare le manifestazioni di interesse da parte degli aventi titolo;

Verificato che entro i termini è pervenuta la seguente richiesta di riclassificazione in riferimento all'Avviso pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data 31/01/2017, la cui scadenza di pubblicazione in Albo Pretorio e data ultima per la presentazione delle domande era prevista in data 01/04/2017:

- richiesta prot. 6175 del 21/03/2017 – via Pisana – NCT Foglio 2 particelle 282 di mq 1396, 283 di mq 2600, 318 porz. per mq 4160 su un totale di mq 5500, 1421 di mq 436, 1423 di mq 172 - Zona residenziale estensiva di nuova formazione, C2.0 – Schema Direttore n. 3 e Scheda Norma n. 3;

Valutato che la finalità delle "Varianti Verdi", come definite dalla citata L.R. 4/2015 e dalla successiva Circolare Regionale n.1/2016, è di dare ai Comuni la possibilità di operare, su proposta dei cittadini interessati, la restituzione all'uso agricolo o naturale dei suoli interessati, attraverso la loro riclassificazione urbanistica, in sintonia con gli obiettivi di contenere il consumo di suolo e di invertire il processo di urbanizzazione del territorio, già fatti propri dall'amministrazione regionale;

Preso atto quindi, come definito dalla Circolare che *“La valutazione riguarda la coerenza delle richieste con la finalità generale di contenimento del consumo di suolo, il loro rapporto con la programmazione urbanistica in atto e la congruenza localizzativa e dimensionale delle aree da riclassificare.”*

Dato atto pertanto che le aree non devono essere già urbanizzate, o sottoutilizzate in quanto sono proprio queste le aree dove orientare prioritariamente gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia;

Accertato che le aree oggetto della richiesta di riclassificazione pervenuta hanno un'estensione ampia, con valenza ancora più significativa in quanto si collocano in prossimità di un'area a parco urbano e in adiacenza all'area di pertinenza di un edificio schedato, e che il mantenimento dello spazio aperto valorizza il contesto dell'edificio di valore storico ed artistico;

Valutato che la riclassificazione di tali aree:

- non pregiudica l'attuazione del PUA previsto dalla Scheda Norma n. 3 dello Schema Direttore n. 3, e pertanto non compromette i diritti edificatori di terzi;
- consente il mantenimento di uno spazio libero che, pur all'interno del tessuto già urbanizzato dell'area residenziale, attualmente ha di fatto ancora un'utilizzazione agricola; pertanto la sua riclassificazione risulta coerente con l'obiettivo di limitare il fenomeno del consumo di suolo, nel rispetto dei principi generali definiti nell'art. 2 della L.R. 11/2004 e s.m.i. ai fini dell'adesione a politiche più attente alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente;

Considerata la richiesta pervenuta coerente con le finalità di contenimento del consumo del suolo e quindi meritevole di accoglimento;

Ritenuto pertanto di incaricare l'Ufficio Pianificazione Territoriale dell'Unione dei Comuni del Medio Brenta, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della LR n. 4/2015, della predisposizione di una variante al Piano degli Interventi (PI) secondo la procedura di cui all'articolo 18, commi da 2 a 6, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni, al fine di privare le aree suddette della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e renderle inedificabili, anche per quanto riguarda la specifica applicazione della disciplina regionale del Piano Casa ai sensi della L.R. n. 14/2009 e s.m.i., valutando la proposta secondo i criteri anzidetti;

Vista la valutazione tecnica agli atti prot. n. 13.236 del 28/6/2017;

Vista la L.R. 4/2015 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali";

Vista la L.R. 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

Vista la L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto dei pareri riportati in calce, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

SI PROPONE

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- 2) da fare propria la valutazione tecnica agli atti prot. n. 13.236 del 28/6/2017;
- 3) di incaricare l'Ufficio Pianificazione Territoriale dell'Unione dei Comuni del Medio Brenta della predisposizione, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della L.R. n. 4/2015, di una variante al Piano degli Interventi (PI) secondo la procedura di cui all'articolo 18, commi da 2 a 6, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni, al fine di privare le aree suddette della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e renderle inedificabili, anche per quanto riguarda la specifica

applicazione della disciplina regionale del Piano Casa ai sensi della L.R. n. 14/2009 e s.m.i., valutando la richiesta secondo i criteri anzidetti;

- 4) di dare mandato al Responsabile dei Servizi Tecnici dell'Unione dei Comuni del Medio Brenta degli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
- 5) di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile;


PARERI:

- Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità tecnica, parere favorevole.

Cadoneghe,

28/6/17

Arch. Nicoletta Paiaso
Responsabile Servizi Sviluppo Territoriale



PARERE REGOLARITÀ CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:

- si esprime parere favorevole.
- si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato.
- si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Cadoneghe,

28.06.17

Dott. Roberto Pinton
Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari



DOTT.SSA LAJLA PAGINI

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 88 DEL 28.06.2017

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;

VISTI i pareri espressi dal Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

CON voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



